

SENT. 132/2014

CRON. 1318/14

REP. 132/2014

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

Il Tribunale di Varese

Il ^ Sez. Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Miro Santangelo Presidente relatore

Dott. Nicola Cosentino Giudice.

Dott. Marco Giuliano Agozzino Giudice.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero 168/2014 r.i.f., promosso da ISOTTA FRASCHINI SRL, in persona dei suoi commissari giudiziali, rappresentata e difesa dagli Avv. CHIMENTI STANISLAO, GIORGI VALERIO, GARANCINI GIANFRANCO, giusta delega a margine del ricorso:  
- ricorrente -

contro

CASTIGLIONI GIOVANNI S.P.A., in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. RICCIONI ALESSANDRO e MELARA LUISA, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 4.11.2014;

- resistente -

Motivazione

I commissari giudiziali della società ISOTTA FRASCHINI SRL propongono ricorso ex art. 82, 2° comma, d.lg 8.7.1999, n. 270, chiedendo che sia dichiarato lo stato di insolvenza della società CASTIGLIONI GIOVANNI S.P.A. al fine di sottoporre quest'ultima ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 80 d.lg citato, quale società appartenente al medesimo gruppo cui appartiene la società ricorrente, sottoposta alla procedura madre.

La ISOTTA FRASCHINI SRL è stata dichiarata in stato di insolvenza ai sensi del d.lg. 270 con sentenza del Tribunale di Spoleto in data 7-8.7.2014. All'epoca del deposito del ricorso la medesima società non era pertanto ancora ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.

ammissione intervenuta solo con il decreto del Tribunale di Spoleto del 29.9.2014. Nel corso del presente procedimento non si è registrata la costituzione degli amministratori straordinari, nominati con il successivo decreto ministeriale del 13.10.2014 nella persona dei medesimi commissari straordinari.

Il ricorso, finalizzato ad attrarre alla procedura madre le altre società del medesimo gruppo, affinché queste fossero assoggettate anch'esse alla procedura di amministrazione straordinaria ancorché prive dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 d.l.g. 270/1999 (art. 81, 1° comma), è stato dunque proposto da soggetti privi, al momento del suo deposito e fino al 13.10.2014, della necessaria legittimazione di cui all'art. 82, 2° comma, d.l.g. citato.

Ogni questione in punto legittimazione, che avrebbe potuto superarsi ove i commissari straordinari si fossero successivamente costituiti nella tale veste, appare comunque superabile sulla scorta del fatto che nel presente procedimento, al quale si applicano le previsioni di cui al titolo II, d.l.g. citato, per espressa previsione dell'art. 82, 1° comma, vi è potere del Tribunale di dichiarazione d'ufficio dello stato di insolvenza (art. 3, 1° comma).

Nel passare ad esaminare il merito dell'oggetto del presente procedimento, occorre rilevare preliminarmente che, a seguito dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, è venuto in essere il presupposto, inizialmente mancante, di cui all'art. 81, 1° comma, norma che consente l'estensione, per ovvie ragioni logiche, solo successivamente all'ammissione dell'impresa straordinaria alla relativa procedura.

L'art. 82, 1° comma, d.l.g. 270/1999, stabilisce che l'accertamento dei presupposti e delle condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo è effettuato dal tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale con l'osservanza delle

disposizioni del titolo II e del capo I del titolo III. Tale richiamo, implica la necessità di tenere distinta una prima fase procedimentale, finalizzata alla verifica dei presupposti per la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa (costituiti da appartenenza al medesimo gruppo ai sensi dell'art. 80, d.lg. 299, assoggettabilità al fallimento dell'impresa e stato di insolvenza della stessa), da una seconda fase, finalizzata invece all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, sulla scorta della positiva verifica delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali o, in alternativa, dell'opportunità di gestione unitaria dell'insolvenza, ai sensi dell'art. 81, 2° comma, d.lg. 270.

Nella presente fase, dunque, occorre procedere ad accertare unicamente i presupposti della dichiarazione dello stato di insolvenza sopra indicati.

Sotto il profilo della competenza per territorio, la CASTIGLIONI GIOVANNI S.P.A. risulta avere sede legale in Milano via foro Buonaparte 69, ma le risultanze documentali in atti (in particolare relazione dell'ausiliario Dott. Giovanni Golemmic nominato dal tribunale nell'ambito del precedente procedimento relativo all'ammissione della società in oggetto alla legge Marzano, e parere pro veritate, in atti, della professoressa Patrizia Riva e del Dott. Fabio Bagnoli) consentono di concludere che la sede sociale, effettiva, trovasi in Varese, essendo quivi il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale e nel quale sono svolte le funzioni di amministrazione centrale.

La fallibilità dell'impresa resistente, sotto il profilo soggettivo, è agevolmente ricavabile dai valori dell'esposizione debitoria complessiva, ammontante a circa euro 17 milioni risultando ampiamente superata la soglia minima di cui all'art. 1, 2° comma, lett. c), l.f. (si veda la situazione patrimoniale al 30 aprile 2014 depositata in atti).

L'insolvenza appare pacifica in causa e documentata, anch'essa, dai valori di bilancio, i quali denotano forti perdite di esercizio, unitamente all'ammissione contenuta nella memoria difensiva della resistente, la quale risulta avere depositato, insieme ad altre società del gruppo, ricorso per l'ammissione a concordato preventivo (ricorso successivamente dichiarato inammissibile dal Tribunale).

Deve ora esaminarsi il punto relativo all'appartenenza della CASTIGLIONI GIOVANNI S.P.A. al medesimo gruppo di imprese della società ricorrente, rilevando in via preliminare che nessun "giudicato" si rinviene nella decisione di questo stesso Tribunale di rigettare il precedente ricorso volto ad ottenere la dichiarazione dello stato di insolvenza di molteplici società facenti parte del preteso gruppo Castiglioni tra le quali la stessa odierna resistente. In detto decreto, di cui consta peraltro l'impugnazione mediante reclamo alla Corte d'appello di Milano, non vi è infatti alcun positivo accertamento dell'appartenenza ad uno stesso gruppo della società in oggetto, essendo stato il rigetto motivato da diverse ed assorbenti ragioni preliminari di merito.

L'art. 80, d.lg. n. 270, definisce come segue le "imprese del gruppo":

- 1) le imprese che controllano direttamente o indirettamente la società sottoposta alla procedura madre;
- 2) le società direttamente o indirettamente controllate dall'impresa sottoposta alla procedura madre o dall'impresa che la controlla;
- 3) le imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre.

La società in oggetto risulta essere partecipata in forma maggioritaria dalla SIAC SPA, società a sua volta interamente controllata dalla HOLDING SRL la quale è infine controllata sempre in via totalitaria dalla CASTI SPA, società che controlla, attraverso analogo partecipazione sociale totalitaria, la INDUSTRIE METALLURGICHE SPOLETO SRL e la ISOTTA FRASCHINI SRL, essendo quest'ultima la società gerente l'impresa sottoposta alla procedura madre, odierna ricorrente. Ricorre, pertanto, l'ipotesi di cui al n. 2 sopra riportato: la resistente è sottoposta alla medesima catena di controllo societario partecipativo che controlla l'impresa sottoposta alla procedura madre e che vede il suo vertice nella CASTI SPA.

Sussistendone tutti i presupposti di legge, dunque, occorre dichiarare lo stato di insolvenza in accoglimento del ricorso proposto, con le conseguenti statuizioni di cui all'art. 8, d.lg. 270.

Va sottolineato che il Ministero dello Sviluppo economico, pur richiesto di esprimere il prescritto parere, nulla ha fatto pervenire in merito al presente procedimento. In ogni,

caso, ai sensi dell'art. 85 l.f., devono nominarsi quali commissari giudiziali i medesimi commissari della procedura madre mentre la gravità della crisi dell'impresa impone l'immediato affidamento della sua gestione ai commissari medesimi.

P.Q.M.

Dichiara lo stato di insolvenza della società CASTIGLIONI GIOVANNI S.P.A. con sede legale in Milano via Foro Buonaparte 69 e sede effettiva in Varese via Sanvito Silvestro 80 ..

Nomina Giudice delegato per la procedura il dott. MIRO SANTANGELO .

Nomina Commissari giudiziali l'Avv. CLAUDIO FRANCESCHINI, il Prof. Dott. SIMONE MANFREDI, l'Ing. MARCO SOGARO.

Ordina al legale rappresentante della società CASTIGLIONI GIOVANNI S.P.A. il deposito in Cancelleria, entro giorni due, delle scritture contabili e dei bilanci.

Assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, termine di giorni 90 per la presentazione delle domande relative.

Stabilisce l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato l'udienza 11 marzo 2015 ore 11.30 nella stanza del medesimo Giudice.

Affida la gestione dell'impresa insolvente ai commissari giudiziali.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 8, u.c., d.lg. 270/1999.

Varese, 18 novembre 2014

Il Presidente estensore

Dott. Miro Santangelo



Commissario Giudice delegato  
Varese, 18 NOV. 2014  
R.T.U.M.  
Dr. Giuseppe ...  


